

TI_GERICHTE 14.2018.208 vom 12. Dezember 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.208_d20181212

FR: TI_GERICHTE 14.2018.208 du 12 décembre 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2018.208 del 12 dicembre 2018

Regeste

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia

Erwägungen

E. 2

Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti "unechte Noven"). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dell'Ufficio d'esecuzione di Mendrisio il 12 dicembre 2018 (doc. D), da cui si evince che l'esecuzione avente portato al fallimento è stata pagata quello stesso giorno alle ore 09:45, ovvero 45 minuti prima della dichiarazione del fallimento (nel senso dell'art. 175 LEF: DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Di conseguenza il presupposto di cui all'art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore aggiunto ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell'art. 174 cpv. 2 LEF.

E. 3

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all'istante prelevandola sull'anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 dicembre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti di RA 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RA 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RA 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RA 1. La parte eccedente dell'anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 300.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi

giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.